



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare



Firenze,

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE



Interrogazione a risposta orale ai sensi dell'art. 173 del Regolamento interno

Oggetto: Violazione della direttiva europea da parte della Regione Toscana per mancato assoggettamento alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana, nell'ambito della Sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha finanziato una serie di progetti per la realizzazione di opere idrauliche (briglie) che non hanno come finalità dimostrata la salvaguardia delle foreste, oggetto della sottomisura, ma che lasciano piuttosto presupporre un utilizzo dei fondi comunitari per attuare opere di difesa idraulica rientranti nelle competenze ordinarie della Regione stessa e dei Consorzi di Bonifica da essa delegati, come risulta anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 04/08/2015 "Indirizzi per l'attivazione della sottomisura 8.3";

Evidenziato che l'assenza di finalità di salvaguardia delle foreste, come segnalato dal WWF Toscana, oltre alla scarsa qualità progettuale e alla mancanza di valutazioni ambientali, emerge chiaramente almeno da 2 progetti ammessi a finanziamento per 1 250 000,00 EUR per la realizzazione di 19 briglie nei torrenti Crevole e Crevolicchio.

Preso atto che in merito è già intervenuta una interrogazione alla Commissione europea con la quale si chiedeva quali iniziative avesse intenzione di intraprendere per chiedere la sospensione sia del contributo che della realizzazione degli interventi programmati, verificando il corretto impiego dei fondi comunitari destinati allo sviluppo rurale e la qualità dei progetti ammessi, nonché la loro coerenza con gli obiettivi indicati dalle misure del PSR;



Preso atto che la Commissione europea, nella risposta a suddetta interrogazione, cita l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede il sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

Preso atto che sempre nella sua risposta la Commissione europea afferma *"che nell'ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, è previsto un sostegno per investimenti specifici destinati a ridurre e prevenire il rischio idrogeologico in aree forestali, come ad esempio opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico e opere di sistemazione idraulico-forestale (sottomisura 8.3). Nell'ottica di un uso più mirato dei fondi, tali investimenti sono ammissibili solo se eseguiti in bosco o all'interno di un'area forestale così come definiti dalla legislazione regionale. Per quanto concerne la qualità dei progetti, ai sensi dell'articolo 49 del suddetto regolamento, la Regione Toscana ha definito una serie di criteri di selezione degli interventi da sostenere previa consultazione del comitato di sorveglianza del PSR. I criteri in questione, sviluppati tenendo conto degli obiettivi delle sottomisure, sono intesi a garantire la parità di trattamento delle domande, un miglior utilizzo delle risorse finanziarie e un sostegno più mirato. In materia di valutazione ambientale degli interventi e a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il PSR della Regione Toscana prevede che, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità debba essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. La valutazione sarà eseguita conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento interessato. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, tanto gli interventi programmati quanto quelli attuati sono coerenti con gli obiettivi della sottomisura 8.3: interessano, infatti, aree forestali, sono attuati nel rispetto di criteri di qualità e, ove necessario, sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale. Pertanto, la Commissione non ha elementi per procedere a una sospensione degli interventi in corso."*;

Evidenziato che con successiva ulteriore interrogazione alla Commissione europea si evidenzia che i progetti citati sono stati approvati dagli Enti competenti nelle sedute delle conferenze dei servizi il 22 e 23 marzo 2018, senza essere stati preventivamente sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che la legge prescrive per tutte le opere di regolazione dei corsi d'acqua, come da D. Lgs. 152/2006 art. 20, e che secondo l'Allegato IV, quale modificato dal D.L. 24/6/2014 n. 91 e convertito in L. 116 dell'11/8/2014, sono infatti sottoposte alla VIA tutte le "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua", e nei verbali della conferenza dei servizi non c'erano motivazioni per un'eventuale esclusione delle procedure della valutazione d'impatto ambientale;

Sottolineato che poiché la valutazione d'impatto ambientale era il presupposto per l'ammissibilità al finanziamento, come specificato al punto 5.3 del bando della sottomisura 8.3, si ritiene che la Commissione non avrebbe dovuto ammettere al finanziamento i progetti considerati;



Appreso che la Regione Toscana vuole continuare a escludere molte opere idrauliche impattanti da queste valutazioni, come si legge nella delibera di Giunta regionale n.142 del 19/2/2018;

Auspicato che la Commissione intenda verificare se la scelta della Regione di aggirare l'assoggettabilità alla VIA di tali opere sia compatibile con le relative norme europee;

Appreso che la Commissione europea, nella risposta alla seconda interrogazione, afferma che *“a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), i progetti elencati nell'allegato II (categoria a cui sembrano appartenere i progetti in questione) devono essere sottoposti a una procedura c.d. di «screening VIA» volta a determinare se i progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi richiedere una procedura di VIA completa. È compito in primo luogo degli Stati membri assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Spetta pertanto alle autorità nazionali competenti garantire, da un lato, che gli effetti potenziali dei progetti in questione su tutte le componenti ambientali siano debitamente tenuti in considerazione nel quadro dei procedimenti in corso e, dall'altro, che eventuali modifiche alla legislazione nazionale siano compatibili con la legislazione dell'UE in vigore. Inoltre, in materia di valutazione ambientale degli interventi e a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana prevede che, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente la decisione circa la sua ammissibilità sia preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. La valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi”* dicendo dunque sostanzialmente che è lo Stato membro che doveva attivare la procedura di “screening VIA” e di impatto ambientale, procedura che, come sopra riferito, non è stata attivata,

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per conoscere i motivi del mancato assoggettamento alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) da parte della Regione Toscana dei progetti citati, per quale motivo continui ad escludere molte opere idrauliche impattanti da queste valutazioni e con quale tempistica intenda adesso porre rimedio a tali mancanze.

GIANNARELLI
